

**REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO PER LE  
INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E PER L'ATTIVAZIONE DI POLITICHE  
URBANE DI RIUSO DI SPAZI ED IMMOBILI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 07.04.2016**

## INDICE

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	Finalità.....	3
--------	---------------	---

### CAPO II CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DEI TASSI DI INTERESSE RELATIVI A FINANZIAMENTI CREDITIZI

ART. 2	Beneficiari.....	4
ART. 3	Modalità di erogazione dei contributi.....	5
ART. 4	Condizioni per l'accesso ai contributi.....	5
ART. 5	Entità e limiti dei contributi erogabili.....	6
ART. 6	Istruttoria.....	6
ART. 7	Verifica e concessione del contributo.....	7
ART. 8	Istituti di credito.....	7
ART. 9	Sanzioni e decadenza dal beneficio.....	7

### CAPO III POLITICHE URBANE DI RIUSO TEMPORANEO DI SPAZI ED IMMOBILI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 10	Indirizzi per l'attivazione di politiche urbane di riuso temporaneo di spazi ed immobili pubblici e privati .....	8
ART. 11	Iter procedurale.....	9

### CAPO IV NORME DI SALVAGUARDIA

ART. 12	Norme di salvaguardia e disposizioni in ordine alla pubblicità delle graduatorie.....	9
---------	---	---

## **Capo I**

### **(Disposizioni generali)**

#### **ART. 1 - Finalità:**

1. Il presente regolamento, in attuazione degli artt. 3 e 13 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dell'art. 6 comma 3, lett. e) dello Statuto del Comune di Casalgrande, ha l'obiettivo di:

promuovere lo sviluppo economico, le iniziative imprenditoriali e il sostegno alle politiche occupazionali promosse nel territorio comunale, anche nell'ambito di processi di riqualificazione e valorizzazione degli ambiti urbani;  
incentivare la riqualificazione delle trasformazioni del territorio e l'equilibrio tra sviluppo e risorse, finalizzato alla riduzione del consumo di suolo a favore della rigenerazione del paese e del territorio esistente,  
la costruzione di una rete di relazioni tra pubblico e privato per condividere risorse economiche e competenze finalizzate a sostenere le strategie di riqualificazione;  
sostenere progetti che utilizzino il patrimonio edilizio esistente e gli spazi vuoti, in abbandono o sottoutilizzati di proprietà privata per riattivarli con iniziative di interesse pubblico, legate al mondo della cultura, dell'associazionismo, dello start-up e piccola impresa, con contratti ad uso temporaneo;  
incentivare la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare;  
promuovere progetti orientati a sviluppare la creatività, l'innovazione, la formazione e la produzione culturale in tutte le sue forme;  
rilanciare la qualità del vivere urbano, nel rispetto della sostenibilità ambientale, coniugando l'obiettivo di rigenerare la città esistente con il rafforzamento del sistema delle relazioni sociali attraverso servizi, luoghi, strutture in grado di avviare processi di crescita culturale, di sviluppo economico e di coesione sociale.

- 1.2 Al fine di dare attuazione a tali principi, l'Amministrazione Comunale intende:

favorire l'accesso al finanziamento creditizio per l'avvio di attività imprenditoriali.

dare corso ad un procedimento partecipativo, tramite la pubblicazione di appositi avvisi, per raccogliere l'interesse, da parte di proprietari di immobili e spazi non utilizzati, a perseguire, congiuntamente con l'Amministrazione, obiettivi di riuso temporaneo di spazi ed immobili, formulando proposte per progetti legati al mondo della cultura, associazionismo culturale e sociale, produzione culturale, sviluppo di nuova occupazione e attività imprenditoriali, includendo anche funzioni quali l'artigianato e l'innovazione sociale.

- 1.3 Specifiche misure di sostegno, attraverso interventi sulla fiscalità locale, potranno essere introdotte, per sostenere le Imprese operanti in comparti svantaggiati, eventualmente anche al fine di integrare le misure di cui al comma 1.2 o ai fini di sostenere specifici progetti sostenuti dall'amministrazione comunale nell'ambito della propria attività, ai sensi dell'art. 24 del Decreto legge n. 164 del 2014.
- 1.4 Le misure di cui ai commi precedenti, potranno essere attivate anche in connessione con altri interventi operati dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti.

## Capo II

### CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DEI TASSI DI INTERESSE RELATIVI A FINANZIAMENTI CREDITIZI

#### ART. 2 - Beneficiari:

2.1 Possono accedere alle forme di sostegno di cui all'art. 1.2:

- a) le imprese, sia individuali che societarie, ovvero società cooperative i cui soci siano esclusivamente persone fisiche. Nel caso di società almeno la maggioranza dei soci deve possedere i requisiti di cui ai punti successivi;
- b) i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- c) disoccupati, con un'età massima di 65 anni;
- d) le donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età;
- e) le neo imprese operanti nel territorio del Comune di Casalgrande, le quali dovranno perfezionare l'avvio e la registrazione della stessa impresa, prima dell'erogazione dei contributi medesimi, a pena di decadenza dal beneficio.

2.2 Per accedere al contributo è necessario:

a) nel caso di imprese:

la maggioranza dei soci dovrà possedere i requisiti di cui al precedente articolo, ai punti b), c) e d);

avere una configurazione giuridica di ditta individuale, di società di persone, o di società a responsabilità limitata, ovvero di società cooperativa i cui soci siano esclusivamente persone fisiche;

essere nuove imprese costituite e operative da non più di 24 mesi;

essere imprese regolarmente iscritte al registro delle imprese ed in possesso di iscrizione al REA (Repertorio Amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale nel Comune di Casalgrande;

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

non essere in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC, certificazione di regolarità contributiva e nei cinque anni precedenti non aver subito condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

b) in ogni caso:

essere proprietari o titolari di diritto d'uso di immobili adibiti all'attività produttiva nel territorio comunale;

non avere pendenze debitorie nei confronti del Comune a qualsiasi titolo;

non aver già fruito di finanziamenti o contributi o altre agevolazioni per analoghi motivi negli ultimi 3 anni;

avere ottenuto un finanziamento con un istituto di credito.

2.3 Non possono essere ammesse ai benefici di cui al presente regolamento, le imprese:

che intendano iniziare attività di sale scommesse o sale dedicate esclusivamente al gioco, anche tramite connessioni internet a siti italiani e stranieri;

che prevedano l'installazione di apparecchi da gioco, di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS, quali SLOT MACHINE, VLT, Totem telematici od apparecchi simili, che permettano vincite in denaro, all'interno di pubblici esercizi o esercizi commerciali;

i cui titolari, soci o amministratori:

- a) abbiano in corso procedimenti ovvero siano destinatari di provvedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente;
- b) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- c) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- d) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- e) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

### **ART. 3 - Modalità di erogazione dei contributi:**

1. L'importo complessivo del fondo dei contributi disciplinati dal presente regolamento è determinato in sede di approvazione nel bilancio di previsione.
2. I contributi di cui all'art. 4 del presente Regolamento, potranno essere erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale, alle persone o alle imprese che intendano avviare nuove iniziative imprenditoriali.

### **ART.4 - Condizioni per l'accesso ai contributi a seguito di accensione prestiti con istituti di credito**

- 4.1 Il contributo del Comune di Casalgrande potrà essere concesso per agevolare i prestiti creditizi che abbiano le seguenti caratteristiche:
  1. durata del finanziamento creditizio superiore ai 12 mesi;
  2. destinazione del finanziamento per acquisto di beni strumentali d'investimento, caratterizzati da impianti, attrezzature, tecnologie, macchinari, arredi, da destinare esclusivamente all'avvio di nuove attività. I beni devono risultare di nuova fabbricazione o comunque idonei per lo svolgimento dell'attività nel rispetto della normative vigenti, indipendentemente dalla durata del finanziamento;
  3. verifica del merito creditizio e provvedimento di concessione del finanziamento da parte dell'Istituto di Credito che erogherà il contributo.

## **ART. 5 - Entità e limiti dei contributi erogabili:**

- 5.1 L'ammontare dei contributi erogabili per ciascun beneficiario è stabilito nell'importo massimo di € 1.000,00.
- 5.2 A parità di condizioni di ammissibilità, qualora le somme stanziare non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute, l'ammontare del contributo verrà ridotto proporzionalmente tra i vari beneficiari o sarà valutata la possibilità di aumentare gli stanziamenti previsti, attraverso apposite variazioni di bilancio.
- 5.3 Verrà data priorità alle nuove attività, intese come aggiuntive a quelle esistenti, pertanto i subingressi saranno ammessi a contributo solo in caso di disponibilità di risorse.
- 5.4 I contributi di cui al presente regolamento, fatta salva la previsione di cui all'art. 1 comma 1.4, non sono cumulabili con altri contributi pubblici da chiunque erogati, che riguardino la medesima attività/locale e le tipologie di spesa di cui all'art. 4.
- 5.5 Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 28/12/2006 serie L. 379/5.
- A tal fine, l'impresa dovrà presentare apposita dichiarazione degli altri eventuali benefici ottenuti e di rispetto della presente condizione<sup>1</sup>.

## **ART.6 – ISTRUTTORIA**

- 6.1 Le domande possono essere presentate al Settore attività produttive e promozione del territorio, dal 1 gennaio al 30 settembre, di ogni anno, tramite posta elettronica certificata.
- 6.2 La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo e statuto, limitatamente alle società o alle cooperative (solo per le imprese);
  - b) documentazione attestante l'accensione di un mutuo presso un istituto di credito;
  - c) relazione descrittiva dell'attività e degli impianti/attrezzature oggetto del finanziamento;
  - d) copia carta di identità del richiedente ed, eventualmente, dei soci dell'impresa.
- 6.3 L'ammissione all'assegnazione del contributo economico comunale avviene in relazione alla presentazione della domanda entro il termine di cui al punto 6.1.
- A tal fine fa fede la data di arrivo della richiesta tramite posta elettronica certificata.

---

<sup>1</sup> la Commissione Europea, con il proprio Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato nella GUCE L379 del 28.12.2006, ha stabilito che:

l'importo massimo di aiuti pubblici è pari a € 200.000 , che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese;

che ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di € 200.000 devono essere presi in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati come aiuti "de minimis";

che nel caso l'impresa dovesse risultare destinataria di "aiuti di Stato" per un importo superiore a € 200.000,00 nel triennio da considerare e l'aiuto dovesse essere dichiarato incompatibile alle norme del trattato CE dalla Commissione UE, sarà obbligata a restituire le somme eccedenti maggiorate dagli interessi;

6.4 Il beneficio è fruibile per una sola volta nell'arco di un triennio.

6.5 Il candidato alle agevolazioni di cui al presente regolamento autorizza il Comune di Casalgrande e gli operatori e funzionari anche esterni incaricati della procedura, a trattare informazioni e dati personali da lui forniti o rivenienti da fonti terze, riguardanti la sua persona/società che verranno conservati sia in forma cartacea che con l'utilizzo di strumenti informatici. Il candidato sarà reso edotto del fatto che i propri dati ed il loro trattamento sono finalizzati alla conduzione di attività inerenti le finalità del presente regolamento e che saranno trattati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

## **ART. 7 - VERIFICA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

7.1 La completezza e l'ammissibilità a contributo delle richieste pervenute, sarà verificata dal Settore attività produttive e promozione del territorio e sottoposte alla Giunta comunale per l'approvazione del contributo.

7.2 La comunicazione di ammissione al contributo è effettuata nel termine massimo di 60 giorni dal termine di presentazione delle domande.

7.3 I contributi nominalmente assegnati sono liquidati dopo la realizzazione dell'intervento e l'apertura dell'impresa.

7.4 Ai fini della liquidazione dei contributi concessi, l'impresa dovrà trasmettere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000) con la quale il legale rappresentante attesta che l'attività è stata avviata e regolarmente iscritta in CCIAA.

7.5 La decadenza dal contributo viene disposta qualora si verifichi da successivi controlli che l'attività non sia stata avviata. In tal caso si dispone il recupero dell'intera somma eventualmente erogata.

## **ART. 8 – Istituti di credito**

8.1 A tutti gli Istituti di Credito operanti sul territorio di Casalgrande sarà data la possibilità di essere partner dell'iniziativa, senza costo alcuno a carico dell'amministrazione.

8.2 Gli Istituti di Credito che aderiranno avranno tutta la visibilità nei comunicati, iniziative e quant'altro l'amministrazione vorrà porre in essere per tutta la durata del finanziamento.

## **ART. 9 - Sanzioni e decadenza dal beneficio:**

9.1 Nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui al comma precedente, dovesse risultare l'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti e/o requisiti, la mancata congruenza tra gli interventi sostenuti e la relativa documentazione giustificativa, ovvero la mancata realizzazione degli interventi cui i contributi sono collegati, sarà avviato il procedimento di revoca dei contributi/agevolazioni concesse, con attivazione della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate.

**CAPO III**  
**POLITICHE URBANE DI RIUSO TEMPORANEO DI SPAZI ED IMMOBILI**  
**PUBBLICI E PRIVATI**

**ART. 10 - Indirizzi per l'attivazione di politiche urbane di riuso temporaneo di spazi ed immobili pubblici e privati.**

10.1 Obiettivo dell'Amministrazione è la promozione e la realizzazione di progetti orientati a sviluppare l'interazione tra la creatività, l'innovazione, la formazione e la produzione culturale in tutte le sue forme, recuperando luoghi dove realizzare progetti e sviluppare creatività, creare opportunità di impresa e di occupazione.

10.2 Le funzioni prioritarie per poter riutilizzare questi spazi sono: artigianato di servizio all'impresa e alla persona, temporary shop, mercatini temporanei, esposizioni temporanee, eventi, teatri, laboratori didattici, parchi gioco diffusi, attrezzature sportive autogestite, playground, orti sociali, giardinaggio collettivo.

10.3 Gli indirizzi operativi per l'attivazione di progetti pilota nelle zone di cui ai piani di valorizzazione commerciale di cui alla L.R. 14/1999, approvati con delibera di Consiglio comunale e corrispondenti ai perimetri urbani di Casalgrande, Salvaterra e Veggia, finalizzati al riuso anche temporaneo di spazi ed aree in abbandono o non utilizzate, prevedono:

1. Mappatura e individuazione degli immobili/spazi pubblici e privati;
2. Attivazione di un percorso condiviso di raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti proprietari per specifici progetti di riuso temporaneo a fini sociali, culturali di crescita innovativa nel settore economico;
3. Attivazione di procedure partecipate per l'individuazione della domanda di riuso temporaneo per l'insediamento di nuove attività commerciali o attività caratterizzate da un elevato interesse sociale promosso da associazioni, artigiani, artisti.
4. Individuazione delle regole di ri-uso
5. Definizione del modello gestionale funzionale al perseguimento degli obiettivi di finalità pubblica dell'Amministrazione e predisposizione di un regolamento-convenzione tipo per la definizione degli obblighi tra le parti.  
Gli immobili potranno essere assegnati ad uso gratuito, ovvero a titolo oneroso per consentire la sostenibilità economico-finanziaria dei progetti presentati, con canoni convenzionati e concordati.
6. Messa in rete della domanda e offerta di spazi e aree abbandonate/in stato di degrado per il riuso temporaneo per insediamento attività commerciali, da parte del mondo dell'associazionismo, artigianato, le arti.
7. Individuazione dei progetti di riuso degli immobili in relazione alla loro tipologia, al contesto territoriale sociale ed economico nel quale si posizionano, al fine di rendere fattibile l'attività di riuso anche temporaneo dell'immobile per attività di interesse pubblico.
8. Individuazione di forme di agevolazione riguardanti la fiscalità locale, da parte del Comune nei confronti dei proprietari di immobili che partecipano al progetto, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/1999.

10.4 Possono partecipare al progetto di sostegno per l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente e gli spazi vuoti, in abbandono o sottoutilizzati di cui al capo III:

persone fisiche e/o giuridiche che siano proprietarie di immobili/aree, attualmente non utilizzate e ricadenti nelle aree specificamente individuate con apposito atto di Giunta comunale che intendano attivare con il Comune un percorso di dialogo finalizzato al riuso temporaneo di tali immobili, con le modalità di cui a bando specifico, approvato dalla Giunta comunale.

- imprese sia individuali che societarie e consorzi, con riferimento all'attività esercitata nel territorio comunale nel settore del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi.
- associazioni, società, cooperative sociali, onlus, gruppi del territorio (di seguito denominati "associazioni") impegnati nella costante promozione di attività sportive, culturali, sociali, ricreative che intendano proporre il riutilizzo degli immobili, in coerenza con quelle che sono le finalità dell'Amministrazione comunale.

## **ART. 11 – Iter procedurale**

- 11.1 A seguito della raccolta delle manifestazioni di interesse di cui all'art. 10 il Comune provvederà ad attivare percorsi di confronto con i soggetti di cui al precedente punto volto a coordinare le disponibilità dei proprietari degli immobili con le necessità delle associazioni e dei soggetti interessati ad insediare un'attività di natura commerciale;
- 11.2 Nell'ipotesi in cui questi confronti abbiano esito positivo, i soggetti interessati sottoscriveranno un contratto di natura privatistica in cui verranno definiti durata, termini economici e quant'altro necessario a soddisfare gli obiettivi di ciascun soggetto, secondo il modello predisposto dal Comune, che prevederà in linea di massima:
- la locazione dell'immobile a canone concordato qualora lo stato di utilizzo ne permetta una fruizione immediata;
  - la locazione gratuita con impegno da parte dell'affittuario a provvedere alle necessarie opere di manutenzione ordinaria/straordinaria e conseguente gestione dei costi.

## **Capo IV**

### **NORME DI SALVAGUARDIA**

## **ART. 12 - Norma di salvaguardia e disposizioni in ordine alla pubblicità delle graduatorie**

- 13.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le norme generali e settoriali vigenti.
- 13.2 Fatta salva la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di contributi e provvidenze economiche, prevista dalla normativa vigente, alle graduatorie derivanti dai singoli concorsi/avvisi sarà data adeguata pubblicità, attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet dell'Ente.